



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 65 del 29/06/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 29/06/2022 al n. 502

OGGETTO: INDIZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DI PIÙ PARERI, INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ALTRI ATTI DI ASSENSO, COMUNQUE DENOMINATI, RESI DA DIVERSE AMMINISTRAZIONI, INCLUSI I GESTORI DI BENI O SERVIZI PUBBLICI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG – “INTERVENTO DI RIMODULAZIONE E AMPLIAMENTO UNITÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA ESTENSIVA N.3 PER REALIZZAZIONE CENTRO LOGISTICO, DEPOSITO E DISTRIBUZIONE, CON PIAZZALE MOVIMENTAZIONE MERCI E SOTTOSERVIZI, IN LOC. SELVA PIANA”. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'Ente è dotato di P.R.G. con Variante Tecnica di Adeguamento approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2005, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.A. n. 29 del 01/06/2005;
- l'Ente è altresì dotato di “*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*”, definitivamente approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008 e che la stessa ha previsto la redazione di un “*Progetto Direttore*” delle Opere di Urbanizzazione nonché di un progetto di dettaglio degli “*Ambiti per la difesa e la tutela delle aree ed oggetti di interesse bio-ecologico*” e degli “*Ambiti di riordino urbano a pluridestinazione integrata*”;
- le azioni previste nel “Programma di Trasformazione” sono state suddivise in “Unità di Trasformazione Urbana” in base alle specificità e vocazioni delle aree al tal fine individuate. Le UTU sono state a loro volta divise in U.T.U. intensive ed estensive. Le prime riguardano le aree che il Piano Regolatore vigente perimetra come suoli edificabili, le seconde riguardano i suoli agricoli e le aree non edificabili;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2008, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Società/Ditta Proponente e Comune di Mosciano S.A. per l'attivazione delle schede progetto previste dalla Variante parziale al P.R.G. per l'adeguamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico, schema successivamente modificato da ultimo con la Deliberazione di C.C. n. 115 del 30/12/2010;
- i progetti delle opere di urbanizzazione, da redigersi a carico dei privati proponenti per le singole

Unità di Trasformazione Urbana, sono soggette alle prescrizioni del Progetto Direttore delle opere di infrastrutturazione redatto dall'Ente;

- le previsioni della presente variante trovano applicazione tramite l'attivazione delle Unità di Trasformazione Urbana, disciplinate da “*schede progetto*”, la cui attuazione può avvenire mediante intervento diretto, seguendo l'iter procedurale ordinario per i permessi di costruire, oppure, dove previsto, per mezzo di Piani attuativi di iniziativa privata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22/11/2008, esecutiva, è stato approvato il documento di Valutazione preliminare complessivo del Progetto Direttore, in base al quale sono state individuate sia le aree e i comprensori in cui l'attuazione degli interventi di trasformazione è subordinata alla definizione del “Progetto Direttore”, sia le aree escluse, dove gli interventi di trasformazione, come individuati dalla *Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*, possono trovare immediata attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 14/09/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto direttore del Comprensorio n. 1, di cui fanno parte – tra l'altro - l'area ex U.T.U. n° 2 e l'area ex U.T.U. n. 3 interessate dalla presente proposta di variante distributiva;
- le Norme Tecniche di Attuazione della Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico, tra l'altro, prevedono:
 - a) la facoltà, da parte dei privati, di avanzare proposte e di variare le configurazioni planimetriche riportate nella scheda progetto che non alterino l'estensione delle superfici delle infrastrutture viarie e delle aree da destinare a verde, parcheggi o a servizi pubblici;
 - b) la possibilità di assentire le modifiche di localizzazione e la distribuzione delle sottozone all'interno delle Unità di Trasformazione Urbana solo nel caso di aree che non abbiano alcuna relazione con altre aree di diversi comparti, e ciò al fine di evitare disegni disomogenei e la dispersione di piccole e non fruibili aree a standards all'interno dell'Unità;
 - c) che le variazioni ammesse dovranno essere definite e richieste nei casi di attivazione diretta tramite la redazione di un progetto di dettaglio da approvare in Consiglio Comunale, che non costituirà variante al piano;
 - d) che per gli edifici regolarmente esistenti all'interno delle Unità di Trasformazione Urbana, in mancanza dell'attivazione della Scheda Progetto, sono consentiti gli interventi previsti e disciplinati dalle N.T.A. del P.R.G. vigente per le zone e sottozone di appartenenza degli edifici stessi;
- la Soc. “Proget S.r.l.”, facendo seguito ad una precedente istanza dell'anno 2010 poi rimasta inattuata, in data 06/11/2018 ha nuovamente manifestato la volontà di dare corso all'attuazione dell'U.T.U n. 3, giungendo a presentare in data 26/02/2019, prot. n. 4274, successivamente modificata in data 14/03/2019 con nota prot. 5.728, una richiesta di rimodulazione della configurazione planimetrica dell'U.T.U. n. 3;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 25.03.2019, l'Amministrazione ha approvato il progetto di dettaglio proposto dalla Soc. “Proget S.r.l.”, comportante modifiche alle configurazioni planimetriche riportate nella “Scheda Progetto” dell'U.T.U. n. 3, facente parte della Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019, è stata adottata la “*Variante tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*”, e che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 24.05.2021, ne sono state esaminate le osservazioni e formulate le controdeduzioni;

- con nota n° 20861 del 04.10.2021, la Merlino Progetti S.p.A., per conto della Soc. Di Carlo S.p.A. (già Proget srl), ha presentato una proposta di rimodulazione ed ampliamento relativa alla ex Unità di Trasformazione Urbana (UTU) Estensiva n° 3, per la realizzazione di un centro logistico di deposito e distribuzione;
- rispetto al Piano Regolatore vigente, come modificato dalla “*Variante per l’insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*”, definitivamente approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008, l’intervento va ad interessare l’intera U.T.U. n° 3 e una porzione della U.T.U. n° 2, entrambe ricadenti nel Comprensorio n° 1 del “Progetto Direttore”;
- rispetto alla Variante di Piano adottata, e di prossima approvazione, l’intervento proposto va ad interessare sia l’ambito della scheda già individuata come UTU n° 3 dalla “*Variante per l’insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*”, sopra citata, ora indicato (dalle NTA adottate e dalla nuova previsione di Piano) come “*Piani e programmi già attuati - PA II*”, sia l’ambito (già parte della UTU n° 2) individuato come “*Area di trasformazione – Ambiti di Espansione ATE 08*”;
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n° 113 del 12.11.2021, nel prendere atto della richiesta formulata, ha proposto al Consiglio l’adozione di specifica variante puntuale al PRG;
- la richiesta avanzata dal privato è riconducibile alle previsioni di modifica disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (Modalità di Attuazione) della Variante per l’insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico, nonché alle previsioni delle N.T.A. di cui alla “*Variante tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*”, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 19.11.2021 è stata adottata, in variante parziale al PRG, la proposta di rimodulazione ed ampliamento relativa alla ex Unità di Trasformazione Urbana (UTU) Estensiva n° 3, per la realizzazione di un centro logistico di deposito e distribuzione;
- la variante adottata è stata idoneamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e sul BURAT Ordinario n° 2 del 12 gennaio 2022;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso di adozione della predetta variante, non sono pervenute osservazioni;
- con nota n. 7950 del 12.04.2022, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai fini dell’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione definitiva della Variante parziale (puntuale) al PRG;
- che tale comunicazione è stata, nel contempo, inviata ai seguenti Enti (mettendo contestualmente a disposizione la documentazione tramite portale SUAP, ove il procedimento è stato attivato):
 - i. Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio – Ambiente (dpc@pec.regione.abruzzo.it);
 - ii. Regione Abruzzo – Servizio Territoriale per l’agricoltura Abruzzo est (dpd024@pec.regione.abruzzo.it);
 - iii. Regione Abruzzo – Servizio Governo del Territorio, BB.AA., Aree protette e Paesaggio (dpc032@pec.regione.abruzzo.it);

- iv. Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Teramo (dpe014@pec.regione.abruzzo.it);
- v. Regione Abruzzo - Servizio Trasporto Pubblico (dpe005@pec.regione.abruzzo.it);
- vi. Regione Abruzzo – Dipart. Sviluppo Economico/Turismo (dph@pec.regione.abruzzo.it);
- vii. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Abruzzo (mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it);
- viii. Provincia di Teramo - Sett. Urb. e Pianificaz. Terr.le (protocollo@pec.provincia.teramo.it)
- ix. ASL Teramo – UOC SIESP (siesp@pec.aslteramo.it);
- x. ARTA Abruzzo (sede.centrale@pec.artaabruzzo.it);
- xi. ANAS S.p.A. - Area Compartimentale Abruzzo (anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it)
- xii. Direzione Territoriale R.F.I. – Ancona (rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it);
- xiii. Ruzzo Reti S.p.A. (protocollo@ruzzocert.it);
- xiv. Consorzio Bonifica Nord Teramo (protocollocbnord@postecert.it);
- xv. TIM S.p.A. (telecomitalia@pec.telecomitalia.it);
- xvi. CENTRIA Reti Gas (centria.pec@cert.centria.it);
- xvii. E-DISTRIBUZIONE (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);
- xviii. CEIE POWER S.p.A. (ceiepower@pec.it);

Viste le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, così come prodotte dalle/dai seguenti amministrazioni/gestori (*documentazione in atti, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegata*):

- **Regione Abruzzo, Servizio Territoriale per l’agricoltura Abruzzo est**: L’Ente, con nota n° 10248 del 12.05.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti raccomandazioni:

“Va limitato, per quanto possibile, l’uso del suolo e data la presenza di olivi si ricorda che l’abbattimento o l’espianto degli stessi è consentito nei casi previsti dall’art 4 della L.R. 6/2008 ed è subordinato all’acquisizioni delle autorizzazioni rilasciate dallo scrivente Servizio STA Abruzzo Est Teramo”.

- **Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio**: l’Ente, con nota n° 8992 del 28.04.2022, ha disposto il coinvolgimento del Servizio solo in caso di proposta di Variante al PRP, non oggetto del presente procedimento; a tal proposito, è necessario e opportuno precisare che:

- a) l’intervento oggetto di variante risulta compatibile con le previsioni di PRP, già recepite nello strumento urbanistico comunale (*Ambito 5 Costa Teramana; zone a trasformabilità condizionata C1, usi compatibili: Artt. 43, 57, 58 e 59; classi d’uso ammesse: punto 5 dell’art.5, titolo I delle NTC del PRP*);
- b) in via ultronea, il Rapporto Ambientale relativo alla V.A.S., già attivata con l’adozione della Variante Tecnica al PRG in data 08.04.2019, tiene già conto del complesso degli effetti ambientali correlati all’atto programmatico generale (nel quale si svolge il procedimento di variante puntuale oggetto della presente CdS), avendo individuato e valutato i possibili effetti significativi sull’ambiente e sull’ambito territoriale di riferimento delle previsioni di Piano;
- c) le aree oggetto della specifica richiesta di parere sono state individuate nella variante al PRG vigente come *“Aree di trasformazione – ambiti di espansione (ATE)”* e *“Ambiti sottoposti a piani e programmi attuati o in fase di attuazione (PA)”*, e il Rapporto Ambientale ha valutato (nella scelta delle alternative) gli aggiornamenti di tali ambiti ad attuazione indiretta, verificando tali valutazioni attraverso l’analisi di coerenza interna;

pertanto, la proposta di Variante in oggetto non risulta incompatibile con quanto valutato nel processo di VAS, in quanto la richiesta di rimodulazione proposta non altera le destinazioni d’uso previste, né modifica la percentuale di standard ipotizzati dalla variante adottata al PRG.

- **Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Teramo**: L’Ente, con nota prot. n° 9269 del 02.05.2022, ha espresso **parere FAVOREVOLE con prescrizioni**.

Si riportano le prescrizioni formulate in sede di rilascio del parere:

- a) *Visto che nello Studio idraulico – Rete acque meteoriche (Tav.08) si legge, tra l’altro:” Tali opere comportano una modifica locale della risposta idrologica del territorio che potrebbero determinare situazioni di criticità idraulica per il Torrente Rovano, il corso d’acqua individuato come ricettore*

degli scarichi della rete di fognatura acque meteoriche”; in fase esecutiva dovranno essere adottate tutte le misure atte a ricondurre l’indice di permeabilità a valori ottimali;

- b) *Visto che nella Relazione tecnica illustrativa si legge, tra l’altro: “Le acque meteoriche della viabilità pubblica e del parcheggio pubblico per gli autoarticolati verranno raccolte con linee fognarie sotto strada con tubazioni in polietilene e relativi pozzetti con caditoie di collegamento/ispezione in ghisa sferoidale Classe E600. Tali linee sono appositamente dimensionate con diametro maggiore, per un futuro completamento della stessa viabilità. Le linee confluiranno, nel collettore generale e quindi convogliate e scaricate nel Torrente Rovano”; si evidenzia che il relativo coinvolgimento di pertinenza idraulica demaniale deve essere oggetto di specifica autorizzazione. La quale, ove assente, deve essere acquisita previa richiesta al competente Ufficio di questo Servizio del Genio Civile di Teramo;*
- c) *Devono essere rispettate le distanze minime inderogabili dal corso d’acqua di cui al R.D. n. 523/1904 - Testo Unico sulle Opere Idrauliche - art. 96 lett f) - Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- d) *Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell’O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D’Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l’approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento;*
- e) *Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell’acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell’11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione.*
- f) *Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale;*
- g) *Ogni opera dovrà essere preceduta da una idonea campagna di indagini geognostiche (sondaggi a carotaggio, prove di laboratorio, prove penetrometriche, indagini geofisiche, etc.) che il geologo incaricato dovrà programmare, in numero, tipologia e profondità di investigazione, in funzione delle problematiche geologiche locali e dell’entità degli interventi progettuali, spiegandone le motivazioni e assumendosene le responsabilità.*

– **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di AQ e TE:** con nota n° 10207 del 12.05.2022, l’Ente ha chiesto integrazioni relativamente ai seguenti punti:

- 1) *per quanto concerne la tutela paesaggistica, visto che nel vigente PRG la fascia a est del Fosso Formale Rossi è compresa in “Ambito di difesa e tutela di aree ed oggetti di interesse bioecologico” e nella cartografia di analisi del redigendo Piano Regionale Paesistico del 2004 è compresa in zona di “A1 di conservazione integrale” strettamente connessa al Torrente Rovano, si richiede di comunicare e/o attestare che l’area in questione non sia interessata dalla presenza di percorsi d’acqua e/o se quest’ultimi, eventualmente presenti, risultino iscritti “negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici ...” ai sensi di quanto disposto dall’art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Tali informazioni e chiarimenti risultano necessari all’espressione dell’eventuale parere di competenza ai sensi della Parte III del Codice per la presenza di aree sottoposte alla tutela paesaggistica.*
- 2) *per quanto concerne la tutela archeologica, si rileva che nella relazione tecnica-illustrativa pervenuta in allegato viene specificato al paragrafo “Aspetti convenzionali” che “Il Proponente privato cederà gratuitamente al Comune, in fase di sottoscrizione della convenzione, i terreni su cui*

realizzare tutte le opere urbanizzazione. Le opere da realizzare a scomuto degli oneri di urbanizzazione, tutte a carico del proponente saranno: viabilità pubblica, parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato con relative reti tecnologiche e sottoservizi tutti". Appare pertanto opportuno ricordare che tali opere sono soggette, come indicato all'art. 1 comma, 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, alla disciplina del Codice degli Appalti e pertanto sarà necessario, in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, presentare allo scrivente Ufficio il Documento di Valutazione preventiva dell'Impatto Archeologico, redatto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Riguardo alle integrazioni richieste, si precisa che:

- a) in merito al punto 1), si fa richiamo a quanto illustrato precedentemente in risposta alla **Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio**; si sottolinea altresì che il "Fosso Formale Rossi" risulta essere una via d'acqua privata, non compresa negli Elenchi delle Acque Pubbliche della Provincia di Teramo, ex RD n° 1775 del 11.12.2933, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e, per completezza, si rimarca che (come evincibile dagli elaborati progettuali di variante trasmessi), la fascia del Formale Rossi non viene interessata dall'intervento (intervento che lascia inalterate le destinazioni urbanistiche previste e garantisce ampiamente la fascia di rispetto dal Fosso – vedi anche *Parere di compatibilità espresso, in sede di CdS, dalla Provincia di Teramo in tema di vincolo paesaggistico*). Per mero tuziorismo, si evidenzia che l'esistenza del vincolo per categoria di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del Dlgs n° 42/2004 presuppone l'iscrizione negli elenchi e non viceversa. In ogni caso, l'Ente si riserva di operare ulteriori verifiche preliminarmente e durante l'attuazione delle fasi di cui al successivo punto b).
 - b) In merito al punto 2), nel richiamare la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo – Chieti prot. n° 2105 del 17.03.2005 (ns prot. n° 4218 del 22.03.2005) di acquisizione del N.O. prodromico all'approvazione del PRG, nel quale si dava atto della *corretta perimetrazione delle aree archeologiche presenti nel territorio di Mosciano* (aree ad oggi non modificate, recepite nella attuale revisione della pianificazione generale e non interessate dalla variante puntuale) e della *relativa apposizione di norme a tutela*, si precisa e si conferma che, in fase di predisposizione della progettazione delle opere di urbanizzazione, fase da articolarsi successivamente al perfezionamento della presente variante puntuale, sarà formulata la prescrizione in ordine alla presentazione del Documento di Valutazione ex art. 25, comma 1, del Dlgs n° 50/2016.
- **Provincia di Teramo: parere di COMPATIBILITA'**, reso con Determinazione Dirigenziale n° 675 del 16.05.2022, trasmesso con nota prot. n. 11341 del 16.05.2022 e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 17.05.2022 al n. 10522. Evidenziato, da parte della SUP, che: "*La variante al P.R.G., chiesta unicamente per la modifica normativa dell'altezza massima dell'edificio (da m. 10,50 a m. 15,00, legata alla particolare destinazione richiesta dal progetto), è da ritenersi compatibile con le indicazioni normative del P.T.C.P. Relativamente alla nuova sistemazione delle aree edificabili e delle aree di cessione, acclarato che lo schema viario non viene modificato, si ritengono anch'esse siano in linea con le indicazioni normative e insediative dettate dal P.T.C.P. nella parte in cui dispone che il territorio deve essere utilizzato secondo criteri di adeguatezza, ricercando la razionalizzazione delle reti infrastrutturali. Si ritiene non dover ricorrere all'attivazione della Conferenza di Pianificazione in quanto, a norma del comma 10 dell'art. 7 della "Disciplina della Conferenza di Pianificazione", la localizzazione di tale servizio è vigente perché già approvata con Delibera di C.C. n° 18 del 25/03/2019 (pur se con configurazioni degli spazi, degli edifici e dimensioni diverse) e, quindi, va fatta salva.*", si riportano le indicazioni formulate in sede di rilascio del parere:
- a) *sull'area di rispetto del Formale Rossi, che il P.T.C.P. classifica "aree ed oggetti di interesse biologico - aree ripariali e zone umide" (art. 5 comma 7), non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo ed infrastrutturale nè trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi ma unicamente interventi di risanamento e restauro ambientale, di difesa idrogeologica, di salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici.*
 - b) *per le aree indicate con la destinazione "verde pubblico", andrebbe vietata qualsivoglia futura trasformazione che ne modifichi le caratteristiche di spazio aperto e non edificato. Inoltre, queste aree andrebbero progettate in modo da costituire spazi ad alto drenaggio di acque piovane attraverso la realizzazione di giardini della pioggia o bacini/fossati inondabili.*
 - c) *viste le ampie superfici impermeabilizzate che il progetto determina (edificio, piazzali, viabilità) e in considerazione del fatto che tutte le acque raccolte dal sistema fognario di progetto saranno*

convogliate nel Fosso Rovano, si ritiene utile la realizzazione di un sistema di raccolta e di riutilizzo, anche parziale, delle acque piovane per l'irrigazione delle aree a verde pubblico.

- d) la realizzazione delle aree di sosta e di manovra per automobili dovrà avvenire utilizzando materiali permeabili così da diminuire la pressione sul Fosso Rovano;
- e) alla luce di quanto riportato nel paragrafo “Caratteristiche dell’impatto potenziale” contenuto nella “Relazione paesaggistica” depositata, secondo cui “Le emissioni più significative sono invece dovute alle emissioni acustiche e all’immissione in atmosfera di polveri inquinanti dovute al traffico veicolare indotto”, si ritiene dover sollecitare il Comune di Mosciano Sant’Angelo alla verifica attenta della piantumazione delle aree verdi con essenze capaci di assorbire le polveri inquinanti generate dal nuovo traffico e capaci anche di mitigare le emissioni acustiche anche eccedendo dalla quantità prevista dalla normativa del P.R.G.

– **ASL Teramo, SIESP: parere FAVOREVOLE**, trasmesso con propria nota prot. n. 49139 del 29.04.2022 e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 02.05.2022 al n. 9161;

– **ARTA Abruzzo**: richiesta documentazione con nota n° 23901 del 19.05.2022, con risposta inviata (sebbene la richiesta sia stata formulata al di fuori dei termini stabiliti) a mezzo della nota n° 11804 del 31.05.2022 e successivo riscontro ARTA di cui alla nota n° 27602 del 09.06.2022. Nonostante la richiesta di integrazioni sia pervenuta al di fuori dei termini perentori di cui all’art. 14-bis, comma 2, lettera b) della L. 241/90 e s.m.i., il che non ha comportato né la sospensione dei termini né lo spostamento del termine finale, a confutazione di quanto rappresentato in ultimo nella nota ARTA n° 27602 del 09.06.2022 per mero spirito di collaborazione si richiama quanto già espresso nei precedenti capoversi riguardo la **Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio**, ovvero:

- a) (...), il Rapporto Ambientale relativo alla V.A.S., già attivata con l’adozione della Variante Tecnica (generale) al PRG in data 08.04.2019, tiene già conto del complesso degli effetti ambientali correlati all’atto programmatico generale (nel quale si svolge il procedimento oggetto della presente CdS), avendo individuato e valutato i possibili effetti significativi sull’ambiente e sull’ambito territoriale di riferimento delle previsioni di Piano;
- b) le aree oggetto della specifica richiesta di parere sono state individuate nella variante al PRG vigente come “Aree di trasformazione – ambiti di espansione (ATE)” e “Ambiti sottoposti a piani e programmi attuati o in fase di attuazione (PA)”, e il Rapporto Ambientale ha valutato (nella scelta delle alternative) gli aggiornamenti di tali ambiti ad attuazione indiretta, verificando tali valutazioni attraverso l’analisi di coerenza interna: pertanto, la proposta di Variante in oggetto non risulta incompatibile con quanto valutato nel processo di VAS, in quanto la richiesta di rimodulazione proposta non altera le destinazioni d’uso previste, né modifica la percentuale di standard ipotizzati dalla variante adottata al PRG;
- c) il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati già trasmessi all’ARTA, in ultimo con nota n° 26383 del 17.12.2021 in esito al procedimento di approvazione definitiva della Variante Tecnica al PRG vigente, rispetto alla quale non viene operata alcuna modifica circa le valutazioni, le analisi, le considerazioni espresse nel processo di VAS, come evidente dalla documentazione trasmessa a supporto della presente Conferenza dei Servizi;
- d) in esito alla precedente Conferenza dei Servizi, indetta con nota n° 13693 del 01.07.2021 per l’approvazione definitiva della Variante Tecnica (generale), a fronte della (ri)trasmissione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, già allegati alla Deliberazione di CC n° 28 del 08.04.2019 di adozione, con contestuale richiesta (nota n° 26383 del 17.12.2021) di formulazione di osservazioni, obiezioni e suggerimenti utili alla espressione del parere motivato ex art. 15 del Dlgs n° 152/2006, l’ARTA non ha comunicato alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza, per cui tale circostanza, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., ha comportato l’**ASSENSO SENZA CONDIZIONI**.

– **ANAS S.p.A., Area Compartimentale Abruzzo**: con nota ns prot. n° 9989 del 10.05.2022 l’Ente ha comunicato che il tratto di strada interessato non è in gestione alla Struttura Territoriale Abruzzo e Molise; in risposta alla comunicazione SUAP, la stessa Struttura comunica che il tratto interessato ai lavori è di competenza della Provincia di Teramo.

Corre però l’obbligo di *precisare* che l’interessamento, in sede di CdS, di ANAS ,si è reso necessario in forza del previsto e prevedibile aumento del traffico locale derivante dalla realizzazione del polo logistico, incremento che verosimilmente si potrebbe ripercuotere anche nella zona del Casello

Autostradale dell'A14 (tra gli elaborati di Variante, infatti, era stato richiesto al proponente di predisporre la Valutazione previsionale del traffico veicolare indotto).

- **Ruzzo Reti S.p.A.:** con nota pervenuta al n° 8773 del 26.04.2022, la Società ha espresso una determinazione *priva* dei requisiti indicati (art. 14-bis, comma 3, Legge n° 241/90), relativamente all'oggetto della Conferenza, posizione che **equivale ad ASSENSO SENZA CONDIZIONI (art. 14-bis, comma 4, Legge n° 241/90); in particolare, a confutazione (ancorché non necessaria), si formulano le seguenti eccezioni:**
 - a) **la Società, prima di formulare la propria posizione, non ha ritenuto di dover chiedere integrazioni o chiarimenti nei termini fissati;**
 - b) **la Società ha inoltrato una nota del tutto generica e priva di prescrizioni/condizioni espresse in modo chiaro ed analitico (laddove anche le decisioni di dissenso devono indicare, qualora possibile, le modifiche necessarie ai fini dell'assenso; la mancata comunicazione delle decisioni entro i termini stabiliti, come detto, equivale ad *assenso senza condizioni*;**
 - c) **la Società** indica generiche “*aree di proprietà*”, senza darne né evidenza né indicazione precisa e dettagliata;
 - d) sulla pretesa *natura demaniale (di aree o opere)*, vale ricordare che l'art. 16 c. 7 del D.P.R. 380/2001 individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la fruizione dei servizi fondamentali destinati all'edificazione: si tratta in particolare degli interventi relativi a strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, - data ud. 26/04/2018 - Sent n. 5372 del 13/09/2018) e le aree su cui vengono realizzate sono *naturaliter* destinate alla acquisizione in proprietà pubblica (cfr. art. 16, comma 2 T.U. n. 380/2001). Diverso regime e funzione hanno i *beni demaniali*, con ciò intesi i beni immobili o universalità di mobili indicati tassativamente all'art. 822 c.c., *che possono appartenere solo ad enti territoriali* (cioè lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni). Essi sono inalienabili, inespropriabili e non possono formare oggetto di diritti di terzi;
 - e) **la Società** cita le linee guida approvate con DGR 792/2013, che fanno chiaramente riferimento (art. 1; art. 2; art. 3; ecc...) alla **fase realizzativa** delle opere di urbanizzazione, il cui progetto (art. 1, punto 1. Linee guida) è eseguito *a cura e oneri del soggetto proponente* [che, in questo caso, non è il Comune: il che rende priva di pregio anche l'affermazione circa la eventuale “... *imposizione dello spostamento*” nei confronti del Comune (?) riguardo alle “*condotte esistenti*”, laddove anche le condotte “*esistenti*”, paradossalmente, vengono dichiarate in gestione o in proprietà della Società, salve le considerazioni di cui sopra]; tale fase è **successiva** all'attuale procedura di variante puntuale, di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, variante che (*come assolutamente chiaro ed evidente dalla documentazione inviata, pienamente esaustiva nell'indicazione dell'intervento proposto*: la stessa Società, paradossalmente, “...*al momento esprime parere negativo*” **NON** alla variante puntuale oggetto della Conferenza, ma alla realizzazione delle “*opere di interesse del S.I.I.*”), anche a parere della Provincia di Teramo (DD n° 675 del 16.05.2022), prevede **esclusivamente** “... *l'accorpamento in un unico lotto della superficie fondiaria - di fatto già prevista con la medesima destinazione urbanistica*”; “(...) *Il progetto presenta quindi un rapporto di copertura inferiore a 0,50 mq/mq attualmente già previsti, non apporta modifiche sostanziali, lasciando inalterate le destinazioni urbanistiche già previste (...) e non comporta(...) la trasformazione del suolo da “non-urbanizzato” a “urbanizzato” (la previsione di Piano è previgente) e, quindi, sono da considerarsi interventi a consumo di suolo zero (...)*”;
 - f) la Società richiama (*anche qui senza darne alcuna evidenza, né riscontro in termini di titoli edilizi e/o servitù permanenti o temporanee formalmente accese con il privato proprietario, che dichiara – di contro – di avere piena disponibilità per ciò che riguarda l'area oggetto di intervento*) presunte “*aree di sedime*” delle condotte “*anche laddove non fossero intestate alla Società*”, il che è evidentemente in contrasto con l'affermazione (di per sé apodittica) relativa a “... *l'eventualità di imporre lo spostamento, a codesto Comune, delle condotte esistenti*”, laddove tali condotte **devono ancora essere realizzate, peraltro a cura del proponente privato che ne assumerà i relativi oneri.**
- **Consorzio Bonifica Nord Teramo:** L'Ente, con nota prot. n° 8903 del 27.04.2022, ha espresso **parere FAVOREVOLE condizionato**, al fine di superare le interferenze rilevate con gli esistenti impianti

irrigui.

Si riportano le prescrizioni formulate in sede di rilascio del parere:

- a) *Lo spostamento della condotta e dei comizi dovrà avvenire nel rispetto del progetto di cui in allegato e nel rispetto di tutta la normativa vigente;*
- b) *Dovranno essere predisposti elaborati progettuali riportanti sullo stato dei luoghi delle condotte e lo stato di progetto di spostamento. Gli stessi dovranno essere concordati e validati da questo Ente;*
- c) *I costi dello spostamento sono a totale cura e spese della ditta richiedente lo spostamento;*
- d) *Nell'esecuzione dei lavori si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della società esecutrice;*
- e) *Il nulla osta viene rilasciato a totale rischio e pericolo della Ditta richiedente lo spostamento e il Consorzio non sarà mai né verso di essa né verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera realizzata. A tale scopo la ditta richiedente lo spostamento si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo, compresi i danni verso terzi.*
- f) *Con il presente nulla osta la società richiedente lo spostamento si assume la completa responsabilità per danni subenti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da eventuali rotture delle condotte consortili durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;*
- g) *A garanzia provvisoria degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio, la società richiedente lo spostamento dovrà prestare, prima dell'inizio dei lavori, a mezzo di polizza fideiussoria, una cauzione di € 6.000,00 (euro seimila/00), che sarà restituita solo dopo avvenuto riscontro in contraddittorio del ripristino dello stato dei luoghi, nonché dopo l'accertamento della funzionalità, efficienza e integrità delle condotte interessate;*
- h) *Eventuali lavori suppletivi e/o di variante dovranno essere oggetto di nuovo nulla osta e/o autorizzazione;*
- i) *Il presente nulla osta viene rilasciato ai soli fini richiesti e non sostituisce permessi, autorizzazioni, concessioni riservate ad altri Enti pubblici e/o Autorità pubblica, il cui rilascio è rimesso esclusivamente all'iniziativa del richiedente.*

- **CEIE POWER S.p.A.**: L'Ente, con nota prot. n° 9440 del 04.05.2022, ha espresso il proprio **ASSENSO con prescrizioni.**

Si riportano le prescrizioni formulate in sede di rilascio del parere (Ai sensi dell'art. 4.9 del Disciplinare Tecnico allegato al Contratto di Concessione tra l'Ente e il Comune di Mosciano Sant'Angelo, il parere ha carattere obbligatorio e vincolante e deve contenere le prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare; lo stesso disciplinare prevede il diritto di esclusiva in favore dell'Ente per le attività connesse con la gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale oggetto dell'appalto):

- a) *oltre al rispetto di tutta la normativa di settore, si prescrive l'impiego di apparecchi di illuminazione LED (...) dotati di un sistema di telegestione punto-punto di tipo aperto in grado di interfacciarsi con la piattaforma (...) installata sul territorio del Comune di Mosciano. Tale sistema deve permettere di veicolare informazioni digitali di vario tipo oltre alla regolazione del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione.*

Rilevato, altresì, che gli altri Enti coinvolti non hanno comunicato, nei termini assegnati, alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della conferenza, per cui tale circostanza, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., equivale ad **assenso senza condizioni**;

Dato atto che la CdS, in quanto modulo procedimentale e organizzatorio, non altera le regole che presidono alla competenza amministrativa e, quindi, l'avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse;

Ribadito che l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento finale ***“sulla base delle posizioni prevalenti”***, intendendosi tale concetto come

misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”, che l’amministrazione procedente deve determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

Ritenute, nel contempo, superabili le condizioni/prescrizioni indicate, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Visto l’art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 1 del 31.01.2022, avente ad oggetto “Nomina del Responsabile dell’Area Tecnica II – Urbanistica”;

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all’ art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATI:

- a) la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
 - b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 - c) l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
 - d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

D E T E R M I N A

- 1) la **conclusione positiva** della conferenza di servizi per l’ottenimento di più autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. indetta con nota 7950 del 12.04.2022;
- 2) di dare atto:
 - che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto sostituisce, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
 - che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;
 - che tutta la documentazione citata è depositata agli atti, ed è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegata;
- 3) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti invitati con la nota di cui al punto 1) a partecipare alla conferenza di servizi;
- 4) di dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 3 della L. 241/90 e s.m.i., il presente atto è immediatamente efficace poiché le determinazioni ovvero le posizioni delle/dei amministrazioni/enti invitati sono state tutte, rispettivamente, di assenso o positive;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sottosezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Mosciano S.A., li 29/06/2022

**Il Responsabile del Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 29/06/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**